

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
BARILLARI ó LAPOLLA ó CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: *lapolla@fp.service.it cavalleri@fp.service.it*

CIRCOLARE 4/2017

Genova, 15 Febbraio 2017

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017 - DETASSAZIONE E WELFARE 2017

Con la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) è stata formalizzata, a regime, la c.d. detassazione dei premi di risultato. Trattasi, come noto, della tassazione sostitutiva e agevolata, pari al 10%, dei valori ricevuti dai lavoratori a fronte di incrementi legati alla maggiore produttività; detta aliquota, infatti, sostituisce l'ordinaria tassazione Irpef e le sue addizionali, regionale e comunale.

Si ricorda che tale agevolazione può essere utilizzata dai lavoratori del solo settore privato, a patto che il premio derivi da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, e riguardi premi, di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali incrementi, inoltre, dovranno essere misurabili e verificabili.

Queste le principali novità per l'anno 2017:

- l'importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, sarà pari a 3.000 euro (invece di 2.000 euro previsti per il 2016). Si ricorda che l'erogazione di tale somma potrà essere effettuata anche attraverso la partecipazione agli utili dell'impresa. Tale importo potrà essere elevato, annualmente, a 4.000 euro (invece di 3.000 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- potranno usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2016, abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (invece di 50.000 euro ó nel corso del 2015 - previsti per la detassazione 2016).

Per quanto riguarda il premio di risultato, già nel corso del 2016, era possibile la sua sostituzione, per opzione da parte del lavoratore e ove prevista dall'accordo collettivo, con beni o servizi. Il tutto entro certi limiti di non tassazione specificamente previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e con esclusione dalla tassazione sostitutiva del 10%.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

Ciò era previsto, essenzialmente, per:

- fruizione di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 Tuir.

I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef rientrano nell'imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del regime tributario agevolato.

Viene inoltre stabilito che, ove il premio sia convertito in uno dei benefit di seguito indicati, l'intero valore non sarà soggetto né a tassazione ordinaria né ad imposta sostitutiva:

- contributi alle forme pensionistiche complementari; di cui al D.Lgs. 252/2005, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto;
- contributi di assistenza sanitaria di cui al comma 2, lettera A, articolo 51, Tuir, versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti indicati nella medesima disposizione;
- il valore delle azioni ricevute, di cui al comma 2, lettera G, articolo 51 Tuir (stock option), anche se eccedente il limite indicato nella disposizione appena citata, ed indipendentemente dalle condizioni dalla stessa stabilite.

È stata anche introdotta una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: in tale nozione rientrano anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

Dal quadro esposto si rileva, pertanto, un ulteriore potenziamento sia per quanto concerne la tassazione sostitutiva dei premi di risultato erogati in denaro, che per i casi di loro sostituzione, per scelta del lavoratore, in specifici beni o servizi.

Tutto questo data la non tassazione ordinaria né sostitutiva, nei limiti indicati dalle norme in vigore, si riflette in una concreta convenienza contributiva anche per le imprese.

Nel caso si intendesse valutare questo ventaglio di opzioni vi invitiamo a prendere contatti con lo studio per le valutazioni del caso.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**